Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2010

che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO_2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 7499]

(2010/670/UE)

(GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione (UE) 2015/191 della Commissione del 5 febbraio 2015	L 31	31	7.2.2015
►**M2**	Decisione (UE) 2017/2172 della Commissione del 20 novembre 2017	L 306	24	22.11.2017

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2010

che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO_2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 7499]

(2010/670/UE)

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione contiene disposizioni e criteri riguardanti:

1) la selezione di progetti dimostrativi CCS su scala commerciale destinati alla cattura e allo stoccaggio di CO_2 («progetti dimostrativi CCS») e di progetti dimostrativi di tecnologie innovative nell'ambito delle energie rinnovabili («progetti dimostrativi FER») di cui alla direttiva 2003/87/CE;

2) la monetizzazione delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE per il sostegno di progetti dimostrativi CCS e FER, nonché la gestione delle relative entrate;

3) l'erogazione delle entrate e l'attuazione di progetti dimostrativi CCS e FER.

La presente decisione, ivi comprese le disposizioni relative alla monetizzazione delle quote, è applicabile fatti salvi altri atti di applicazione adottati ai sensi alla direttiva 2003/87/CE.

Articolo 2

Principi

1. Le quote disponibili nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, sono pari a 300 milioni.

2. La selezione di progetti dimostrativi CCS e FER da finanziare nel quadro della presente decisione avviene in due cicli di inviti a presentare proposte organizzati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, per l'equivalente di 200 milioni di quote per il primo ciclo di inviti a presentare proposte, e di 100 milioni di quote e della parte restante di quote del primo ciclo, per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte.

3. Conformemente all'articolo 10 *bis*, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, il finanziamento nel quadro della presente decisione è pari al 50 % dei costi pertinenti. Qualora la domanda complessiva di finanziamento pubblico sia inferiore al 50 % dei costi pertinenti, essa è finanziata integralmente nell'ambito della presente decisione.

▼B

Qualora il finanziamento nel quadro della presente decisione sia abbinato al finanziamento nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), l'importo ricevuto dall'EEPR sarà dedotto dal finanziamento di cui alla presente decisione.

▼M2

4. Le entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte sono disponibili per sostenere progetti dimostrativi CCS e FER innovativi, unici nel loro genere, replicabili e pronti alla dimostrazione su scala, utilizzando gli strumenti finanziari pertinenti gestiti dal gruppo Banca europea per gli investimenti e dando priorità allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) e allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa.

Il paragrafo precedente, gli articoli 6, 8, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 11, paragrafo 6, primo e secondo comma, e l'articolo 13 non si applicano all'utilizzo di tali entrate.

La Commissione riferisce con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.

▼B

Articolo 3

Costi pertinenti

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, sono applicabili le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l'applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall'applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività.

3. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l'applicazione di una tecnologia innovativa nell'ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia.

4. I costi di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 devono coprire il costo dell'investimento in terreni, impianti e macchinari.

I costi di investimento possono altresì essere afferenti a investimenti in trasferimenti di tecnologia e licenze operative di know-how (in seguito «attività immateriali»), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività immateriali possono essere considerate un elemento patrimoniale ammortizzabile;

b) l'attività immateriale è acquisita a condizioni di mercato al miglior prezzo possibile;

▼B

c) l'attività immateriale resta a disposizione del beneficiario per almeno cinque anni.

Qualora l'attività immateriale sia ceduta prima del periodo di cinque anni di cui alla lettera c) del secondo comma, gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi pertinenti.

5. I costi e i benefici operativi netti di cui ai paragrafi 2 e 3 si fondano sulla migliore stima delle spese operative sostenute dal progetto relativamente ai costi di produzione e prendono in considerazione tutti gli eventuali benefici derivati da strumenti di sostegno anche se essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché i costi evitati e le misure esistenti di incentivo fiscale.

Articolo 4

Ruolo della BEI

La Banca europea per gli investimenti (BEI) svolge le mansioni di cui alla presente decisione su richiesta, in nome e per conto della Commissione. La Commissione è responsabile nei confronti dei terzi.

La BEI è rimborsata per l'esecuzione delle suddette mansioni con gli introiti generati dalla gestione delle entrate.

La Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione delle mansioni da parte della BEI.

Articolo 5

Procedura di selezione

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Gli Stati membri raccolgono le domande di finanziamento per progetti da attuare sul territorio nazionale.

Se un progetto interessa invece diversi Stati membri (in seguito «progetto transfrontaliero»), lo Stato membro che riceve la domanda di finanziamento ne informa gli altri Stati membri interessati e coopera con gli altri Stati membri al fine di raggiungere una decisione comune sulla presentazione del progetto da parte dello Stato membro che riceve la domanda di finanziamento.

3. Gli Stati membri valutano se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6. Qualora sia il caso e se lo Stato membro promuove il progetto, esso presenta la proposta alla BEI e ne informa la Commissione.

All'atto della presentazione delle domande di finanziamento, lo Stato membro fornisce, per ogni progetto, le seguenti informazioni:

a) i costi pertinenti, in euro, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

▼B

b) la domanda complessiva di finanziamento pubblico in euro, corrispondente ai costi pertinenti dai quali è dedotto il contributo del gestore a tali costi;

c) la migliore stima del valore netto attuale dei benefici supplementari derivati da strumenti di sostegno calcolati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5;

d) per i progetti dimostrativi CCS, la quantità complessiva prevista di CO_2 stoccata nei primi dieci anni di attività o, per i progetti dimostrativi FER, la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento di progetto che comporti un aiuto di Stato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione con la valutazione dell'aiuto di Stato.

4. Sulla base delle proposte presentate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la BEI esegue una valutazione dell'efficienza finanziaria e della fattibilità tecnica dei progetti (obbligo di diligenza tecnica e finanziaria), conformemente all'articolo 7.

Qualora la valutazione abbia esito positivo, la BEI formula alla Commissione raccomandazioni di assegnazione, conformemente all'articolo 8.

5. Sulla base delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e previa consultazione supplementare degli Stati membri interessati per confermare, ove opportuno, il valore e la struttura del finanziamento pubblico complessivo, nonché del comitato sui cambiamenti climatici ai sensi dell'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio [1], la Commissione adotta le decisioni di assegnazione destinate agli Stati membri interessati menzionando l'importo in euro del finanziamento concesso ai progetti.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità

1. Un progetto è ammissibile al finanziamento se soddisfa i seguenti criteri:

a) il progetto deve rientrare in una delle categorie elencate nella parte A dell'allegato I;

b) il progetto deve soddisfare i requisiti fissati nella parte B dell'allegato I;

c) i progetti elencati nella parte A.II dell'allegato I devono essere di natura innovativa. Le tecnologie esistenti e sperimentate non sono ammissibili.

2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di presentare proposte di progetti che rientrano in una delle sottocategorie elencate nella parte A.II dell'allegato I e che soddisfano le relative soglie BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro può presentare progetti inferiori alle soglie pertinenti che sono considerati ammissibili al finanziamento in deroga al paragrafo 1.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

▼B

Articolo 7

Diligenza finanziaria e tecnica

La BEI esegue la valutazione di diligenza di ciascun progetto presentato, conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che ha per oggetto almeno i seguenti aspetti:

1) campo di applicazione tecnico;

2) costi;

3) finanziamento;

4) attuazione;

5) attività;

6) impatto ambientale;

7) procedure d'appalto.

Articolo 8

Selezione dei progetti

1. Si finanziano otto progetti che rientrano nella parte A.I dell'allegato I e un progetto per ciascuna sottocategoria elencata nella parte A.II dell'allegato I.

Se tuttavia le risorse lo consentono, possono essere finanziati ulteriori progetti mantenendo l'equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER.

Qualora siano proposti non oltre due progetti per una data sottocategoria, la Commissione valuta gli eventuali impatti sulla concorrenza del numero limitato ai fini della selezione di cui alla presente decisione e può decidere, ove opportuno, di posticipare al secondo ciclo di inviti a presentare proposte le decisioni di assegnazione della sottocategoria interessata.

2. I progetti sono classificati in ordine crescente di costo per prestazione unitaria. I progetti CCS sono elencati in un unico gruppo. I progetti FER sono classificati secondo ciascuna delle sottocategorie specificate nella parte A.II dell'allegato I.

Ai fini del primo comma, il costo per prestazione unitaria è calcolato come la somma degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), divisa per la quantità complessiva prevista di CO_2 stoccata nei primi dieci anni di attività per i progetti dimostrativi CCS oppure per la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività per i progetti dimostrativi FER.

Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi CCS, sono selezionati i progetti ai posti più in alto della classifica, purché siano rispettati tutti i criteri seguenti:

▼B

a) siano selezionati almeno un progetto e al massimo tre per ogni categoria di progetto;

b) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi; e

c) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in acquiferi salini.

Qualora tali criteri non siano soddisfatti, il progetto in questione non è selezionato ed è preso in considerazione il successivo progetto meglio classificato. La procedura è iterata fino alla selezione degli otto progetti.

Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente per i progetti dimostrativi FER, è selezionato il progetto primo classificato di ciascuna sottocategoria. Qualora in nessuno dei cicli di inviti a presentare proposte in una o più sottocategorie vi siano progetti fattibili sotto l'aspetto finanziario e tecnico, si finanzia un numero corrispondente di progetti supplementari appartenenti ad altre sottocategorie della medesima categoria di progetto. I dettagli sono specificati negli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

I progetti dimostrativi CCS selezionati costituiscono collettivamente «il gruppo CCS» e i progetti dimostrativi FER selezionati costituiscono collettivamente «il gruppo FER».

3. In deroga al paragrafo 1, ove la domanda complessiva di finanziamento nel quadro della presente decisione sia superiore ai fondi disponibili, il numero di progetti selezionati è ridotto, in modo che la domanda di finanziamento sia ridotta proporzionalmente in ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 2, terzo e quinto comma.

Per ciascuno dei gruppi, il progetto che rappresenta il costo maggiore per prestazione unitaria è scartato per primo, seguito dal progetto che rappresenta il maggiore costo per prestazione unitaria in un'altra categoria. La procedura è ripetuta fino a quando le domande di finanziamento corrispondono ai fondi disponibili.

4. Subordinatamente alla disponibilità di proposte presentate alla BEI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e raccomandate dalla BEI alla Commissione ai fini delle decisioni di assegnazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, sono selezionati almeno uno e non più di tre progetti per il medesimo Stato membro.

Il primo comma non si applica tuttavia ai progetti transfrontalieri.

Articolo 9

Decisioni di assegnazione

Le decisioni di assegnazione sono subordinate all'ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell'Unione, all'approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all'adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro ►M1 48 mesi ◄ dall'adozione delle decisioni di assegnazione.

▼B

Per quanto riguarda i progetti dimostrativi CCS con stoccaggio in acquiferi salini, le decisioni di assegnazione sono subordinate all'ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell'Unione, all'approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all'adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro ►M1 60 mesi ◄ dall'adozione delle decisioni di assegnazione.

Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se le condizioni di cui al primo o secondo comma non sono soddisfatte.

Articolo 10

Monetizzazione delle quote e gestione delle entrate

1. Ai fini della monetizzazione delle quote e della gestione delle entrate che ne derivano, la Commissione agisce per conto degli Stati membri.

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché i 300 milioni di quote di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano trasferiti alla BEI per la monetizzazione e la gestione delle entrate.

3. La BEI vende le quote corrispondenti a tale ciclo di inviti a presentare proposte prima che siano adottate le decisioni di assegnazione per ogni ciclo di inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

La BEI gestisce le entrate e le trasferisce agli Stati membri, ai fini dell'erogazione di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate

1. Gli Stati membri versano le entrate ai promotori del progetto sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti che stabiliscano almeno i seguenti punti:

a) il progetto e il finanziamento concesso in euro;

b) la data di entrata in esercizio;

c) i requisiti per la condivisione delle conoscenze ai sensi dell'articolo 12;

d) i requisiti relativi all'erogazione delle entrate ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo;

e) i requisiti per la relazione di cui all'articolo 13;

f) l'informazione relativa alle condizioni di applicabilità della decisione di cui all'articolo 9.

▼B

Per il primo ciclo di inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'ultima data utile di entrata in esercizio di cui alla lettera b), primo comma, del presente paragrafo è il ►M1 31 dicembre 2017 ◄, salvo che la rispettiva decisione di assegnazione sia adottata dopo il 31 dicembre 2011, nel qual caso la data di entrata in esercizio non oltrepassa ►M1 6 anni ◄ dalla data della decisione di assegnazione.

▼M1

Qualora il progetto non sia entrato in esercizio entro la relativa data stabilita per tale progetto, tale data è automaticamente prorogata di un anno.

Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se il progetto non è entrato in esercizio entro la relativa data di entrata in esercizio di cui al terzo comma. In questo caso è restituito qualsiasi finanziamento versato o trasmesso ai fini dell'erogazione.

▼B

2. L'erogazione avviene con cadenza annuale. Per i progetti dimostrativi CCS, gli importi erogati corrispondono alla quantità di CO_2 stoccata nell'anno di riferimento, controllata, comunicata e verificata, ai sensi degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, moltiplicata per il tasso di finanziamento, e per i progetti dimostrativi FER, corrispondono alla quantità di energia prodotta moltiplicata per il tasso di finanziamento.

Il tasso di finanziamento è calcolato dividendo il finanziamento concesso per il 75 % della quantità complessiva prevista di CO_2 stoccata nei primi dieci anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi CCS, oppure per il 75 % della quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi FER.

3. L'erogazione per un dato anno avviene solamente nel caso in cui si soddisfino i requisiti di condivisione delle conoscenze per il medesimo anno.

4. Le erogazioni sono limitate al periodo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso di progetti dimostrativi CCS e al periodo di cinque anni a decorrere dalla stessa data nel caso di progetti dimostrativi FER. I fondi complessivi erogati non possono in nessun caso superare il finanziamento assegnato di cui al paragrafo 1, lettera a).

5. Qualora lo Stato membro in questione garantisca che il finanziamento in eccesso rispetto a quello giustificato ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 è restituito alla BEI, il finanziamento parziale o integrale di un progetto può essere erogato precedentemente all'entrata in esercizio di tale progetto, conformemente alle specifiche fissate nella decisione di assegnazione.

6. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, le entrate non erogate a progetti e gli introiti generati dalla gestione delle entrate sono impiegati per cofinanziare ulteriori progetti dimostrativi nel quadro della presente decisione fino al 31 dicembre 2015.

▼B

Gli Stati membri restituiscono alla BEI tutte le entrate non erogate.

Successivamente al 31 dicembre 2015, i fondi rimanenti vanno a beneficio degli Stati membri. Al termine dell'erogazione, tali fondi sono ceduti agli Stati membri, conformemente ai principi fissati dall'articolo 10 *bis*, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 12

Condivisione delle conoscenze

Gli Stati membri garantiscono che tutti i gestori di progetto, i membri del consorzio, i fornitori e i subappaltatori che traggono un sostanziale beneficio dal finanziamento pubblico per lo sviluppo del loro prodotto o servizio condividano le informazioni relative agli elementi dell'allegato II con altri gestori di progetto, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e il pubblico, conformemente alle specifiche supplementari stabilite negli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Le informazioni sono condivise con cadenza annuale e riguardano tutta l'informazione generata ed elaborata in un dato anno.

Articolo 13

Rendicontazione degli Stati membri

Durante i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazioni sull'attuazione dei progetti.

Tali relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni relative a ciascun progetto:

1) la quantità di CO_2 stoccata o di energia pulita prodotta;

2) i fondi erogati;

3) eventuali problemi di rilievo nell'attuazione del progetto.

Articolo 14

Relazione della Commissione

Successivamente al primo ciclo di inviti a presentare proposte, la Commissione trasmette al comitato sui cambiamenti climatici una relazione sull'attuazione di tale ciclo di inviti a presentare proposte, indicando se sia necessario modificare la presente decisione al fine di garantire l'equilibrio geografico e tecnico per il secondo ciclo di inviti a presentare proposte.

▼M2

La Commissione riferisce regolarmente al comitato sui cambiamenti climatici in merito all'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, comunicando, tra l'altro, le informazioni preliminari concernenti il sostegno programmato per i progetti e la quota di sostegno da mettere a disposizione sotto forma di sovvenzioni, la distribuzione geografica dei progetti, la scala dei progetti e la copertura tecnologica, le informazioni ex post sull'andamento della realizzazione dei progetti, la prevenzione delle emissioni di CO_2, la leva finanziaria, la sensibilizzazione e gli insegnamenti tratti, a seconda dei casi.

▼B

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

A. CATEGORIE DI PROGETTI

I. **Categorie di progetti dimostrativi CCS [con soglie di capacità minima ([1])]**

— Produzione di energia elettrica: precombustione 250 MW,

— produzione di energia elettrica: postcombustione 250 MW,

— produzione di energia elettrica: ossicombustibile 250 MW,

— applicazioni industriali che impiegano a) la tecnologia CCS in raffinerie in grado di stoccare 500 chilotonnellate/anno (kt/a) di CO_2 da una o più fonti interne alla raffineria; b) la tecnologia CCS nei forni da cemento in grado di stoccare 500 kt/a di CO_2; c) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di ferro e acciaio in grado di stoccare 500 kt/a di CO_2; oppure d) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di alluminio in grado di stoccare 500 kt/a di CO_2.

II. **Categorie di progetti dimostrativi FER (con soglie di capacità minima)**

— Bioenergie — sottocategorie di progetti:

— conversione per pirolisi di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a, di prodotto finale,

— conversione per torrefazione di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a, di prodotto finale,

— conversione per gassificazione di lignocellulosa in gas naturale di sintesi o gas di sintesi e/o in energia elettrica con una capacità di 40 milioni di metri cubi normali per anno (M Nm^3/a) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità,

— conversione per gassificazione, anche a riscaldamento diretto, di lignocellulosa in biocarburanti o bioliquidi e/o in energia con una capacità di 15 milioni di litri per anno (Ml/a) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità. La produzione di gas naturale di sintesi è esclusa da questa sottocategoria,

— conversione di materie prime lignocellulosiche, per esempio liscivio nero e/o prodotti da pirolisi o torrefazione, per gassificazione in corrente fluida, in biocarburanti generici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale,

— conversione di lignocellulosa in elettricità con efficienza pari al 48 % con valore calorico inferiore (umidità pari a 50 %) con una capacità uguale o superiore a 40 MWe,

— conversione di lignocellulosa in etanolo e alcoli superiori mediante processi chimici e biologici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale,

— conversione di lignocellulosa e/o rifiuti domestici in biogas, biocarburanti o bioliquidi mediante processi chimici e biologici con una capacità di 6 milioni Nm^3/a di metano o 10 Ml/a di prodotto finale,

— conversione di alghe e/o microrganismi in biocarburanti o bioliquidi mediante processi biologici e/o chimici con una capacità di 40 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale.

([1]) Le soglie di potenza CCS sono espresse come produzione lorda di elettricità prima della cattura.

▼B

Nota: per i biocarburanti e i bioliquidi ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) devono essere soddisfatti i criteri di sostenibilità di cui a detta direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

— Energia solare concentrata — sottocategorie di progetti:

  — concentratore parabolico o sistema Fresnel che impiega sali fusi o altri fluidi di scambio del calore rispettosi dell'ambiente con una capacità nominale di 30 MW,

  — concentratore parabolico o sistema Fresnel a generazione diretta di vapore con una capacità nominale di 30 MW. La temperatura del vapore diretto deve essere superiore a 500 °C,

  — sistema a torre che impiega un ciclo di vapore surriscaldato (a torri multiple o combinazione di collettori lineari e una torre) con una capacità nominale di 50 MW,

  — sistema a torre che impiega aria pressurizzata con una temperatura superiore a 750 °C e una turbina ibrida solare e gas con una capacità nominale di 30 MW,

  — impianti a concentratori parabolici con motore Stirling su larga scala con efficienza di conversione solare-elettrica superiore a 20 % e una capacità nominale di almeno 25 MW.

  Nota: gli impianti dimostrativi possono comprendere raffreddamento a secco, ibridazione e soluzioni (avanzate) di immagazzinamento del calore.

— Energia fotovoltaica — sottocategorie di progetti:

  — centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a concentratori con una capacità di 20 MW,

  — centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a cellule multigiunzione con film di silicio sottile con una capacità di 40 MW,

  — centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a CIGS con una capacità di 40 MW.

— Energia geotermica — sottocategorie di progetti:

  — sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di tensione con una capacità nominale di 5 MWe,

  — sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di compressione con una capacità nominale di 5 MWe,

  — sistemi geotermici avanzati in zone di rocce sedimentarie e granitiche profonde e altre strutture cristalline con una capacità nominale di 5 MWe,

  — sistemi geotermici avanzati in zone di calcare in profondità con una capacità nominale di 5 MWe.

  Nota: sono ammissibili anche le applicazioni di cogenerazione aventi la medesima soglia di produzione elettrica.

— Energia eolica — sottocategorie di progetti:

  — impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 6 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

  — impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 8 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

([1]) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

▼B

— impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 10 MW) con una capacità nominale di 40 MW,

— sistemi eolici galleggianti al largo con una capacità nominale di 25 MW,

— turbine eoliche a terra ottimizzate per terreni complessi (per esempio terreni ricoperti di foreste, aree montagnose) con una capacità nominale di 25 MW,

— turbine eoliche a terra ottimizzate per climi freddi (compatibili con temperature inferiori a - 30 °C e importanti formazioni di ghiaccio) con una capacità nominale di 25 MW.

— Energia marina — sottocategorie di progetti:

— dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW,

— dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW,

— conversione dell'energia talassotermica (OTEC) con una capacità nominale di 10 MW.

— Energia idroelettrica — sottocategorie di progetti:

— generazione di elettricità mediante generatori superconduttori ad alta temperatura con una capacità nominale di 20 MW.

— Gestione delle energie rinnovabili decentralizzate (reti intelligenti) — sottocategorie di progetti:

— gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione solare predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio,

— gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione eolica predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio,

— gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente urbano: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio.

Nota: non si esclude l'impiego di carichi attivi (sistemi di riscaldamento elettrici, pompe di calore, ecc.).

B. REQUISITI DEL PROGETTO

I. **Requisiti comuni**

— Devono essere soddisfatte le soglie di capacità di cui alla parte A,

— nel primo ciclo di inviti a presentare proposte i progetti devono dimostrare di poter entrare in esercizio con ragionevoli probabilità entro il 31 dicembre 2015 sempre che la decisione di assegnazione sia adottata entro il 31 dicembre 2011,

— tutte le autorizzazioni nazionali afferenti al progetto devono essere disponibili e in linea con la relativa regolamentazione UE o le procedure di autorizzazione già avviate e sufficientemente avanzate da garantire che l'inizio dell'attività commerciale possa avvenire entro il 31 dicembre 2015 per la prima fase, sempre che la decisione di assegnazione sia adottata entro il 31 dicembre 2011,

— il gestore del progetto deve impegnarsi in maniera vincolante a condividere le conoscenze, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 12,

— i progetti devono essere situati sul territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e sulle loro piattaforme continentali.

▼B

II. **Progetti dimostrativi CCS**

— Ciascun progetto deve attuare l'intera filiera (cattura, trasporto, stoccaggio),

— ciascun progetto dimostrativo deve attuare l'integrazione del calore per la componente di cattura del processo,

— il tasso di cattura non deve essere inferiore all'85 % del CO_2 da gas di scarico cui si applica la cattura,

— ogni progetto deve contenere un capitolo di ricerca indipendente relativo alla sicurezza dei siti di stoccaggio e al miglioramento delle tecnologie di controllo, in particolare nell'ambito della migrazione della salamoia e dei relativi percorsi e impatti possibili.

▼B

ALLEGATO II

REQUISITI PER LA CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE

A. **Impostazioni e prestazioni tecniche**

— Affidabilità,

— CO_2 catturato,

— prestazioni a diversi livelli, comprese differenze tra prestazioni attese ed effettive,

— incremento della domanda di combustibili; domanda di elettricità, calore e raffreddamento,

— elementi in entrata (input) e uscita (output) chiave e progettazione,

— future tematiche di ricerca e sviluppo identificate.

B. **Livello dei costi**

— Costi di capitale e costi operativi,

— totali e costi per prestazione unitaria (tonnellate di CO_2 stoccato, MWh puliti prodotti).

C. **Gestione del progetto**

— Legislazione/autorizzazioni,

— gestione dei soggetti coinvolti, compresa l'interazione con i governi,

— pianificazione,

— organizzazione del progetto.

D. **Impatto ambientale**

— Efficacia: riduzione delle emissioni di CO_2 per unità di energia,

— altri impatti ambientali a operazioni indisturbate.

E. **Salute e sicurezza**

— Incidenti e quasi-incidenti sopravvenuti (attività disturbate),

— controllo e risoluzione dei problemi relativi alla sicurezza,

— questioni inerenti alla salute in attività indisturbate.

F. **Prestazione del sito di stoccaggio CCS**

— Modelli e simulazioni (sviluppo di colonna di CO_2 — fronte d'urto),

— precedenti risultati concordanti e adeguamenti (su valutazione: normale entro un campo di deviazione o irregolarità rilevanti che richiedono correttivi),

— comportamento della salamoia spostata dall'immissione di CO_2.